

Il Governo approva un disegno di legge avente ad oggetto la riforma del processo penale: vediamo in cosa consiste

Autore: Di Tullio D'Elisiis Antonio

In: Diritto penale

Nella seduta n. 29 del 13 febbraio del 2020, il Consiglio dei Ministri Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, ha approvato un **disegno di legge che prevede deleghe al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello (testo in calce).**

Le principali novità

In particolare, come si evince dal comunicato stampa inerente questa seduta (disponibile sul sito internet del Governo), il testo interviene, nella prima parte, con specifiche previsioni di delega relative alla riforma del Codice di procedura penale, da attuarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge di delega, con una finalità di semplificazione e di aumento della celerità del procedimento evidenziandosi, tra gli elementi più significativi, le seguenti novità: a) la **modifica delle norme in tema di notifiche** atteso che si prevede che tutte le notifiche successive alla prima, che comunque dev'essere necessariamente effettuata all'imputato, siano effettuate al difensore, anche per via telematica; b) la **ridefinizione della durata delle indagini preliminari** dato che la delega individua tre termini di durata, legati alla gravità del reato su cui si indaga e, precisamente, i termini saranno di sei mesi per i reati meno gravi, di un anno per quelli ordinari e di diciotto mesi per i reati di maggiore allarme sociale e per quelli associativi di stampo mafioso o di natura terroristica o definibili di particolare complessità per il numero di imputati o di capi di imputazione fermo restando che, per un verso, la durata sarà prorogabile una sola volta, di sei mesi, su istanza del p.m., con provvedimento del giudice per le indagini preliminari, per altro verso, scaduto il termine massimo di durata delle indagini preliminari, il p.m. è tenuto, entro un ulteriore lasso di tempo di 3, 6 o 12 mesi a seconda della tipologia di reato, a richiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale e, decorso tale termine, il p.m. sarà tenuto a notificare all'indagato la fine delle indagini e a svelare il contenuto degli atti relativi e quindi sarà facoltà delle parti richiedere il rinvio a giudizio o l'archiviazione; c) l'**introduzione di norme volte a ridurre il numero di processi che giungono alla fase dibattimentale** con criteri più stringenti in relazione alla regola di giudizio a cui il pubblico ministero e il giudice dell'udienza preliminare devono attenersi per l'esercizio dell'azione penale o l'accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio; d) la **previsione che, nello stilare il programma organizzativo della Procura della Repubblica, il Procuratore indichi i criteri di priorità**

nell'esercizio dell'azione penale da concordare con il Procuratore generale e con il Presidente del Tribunale e sulla base della specifica realtà criminale e territoriale e delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche a disposizione dell'ufficio; e) l'**introduzione della valutazione del giudice in merito alla eventuale retrodatazione dell'iscrizione dell'indagato nell'apposito registro e la conseguente sanzione di inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati a termini già scaduti**; f) l'**estensione della possibilità del patteggiamento a tutte le ipotesi di reato alle quali sia applicabile complessivamente una pena inferiore agli otto anni** rispetto agli attuali cinque mediante un ampliamento dell'elenco dei reati che escludono a priori il patteggiamento; f) il **varo di norme per l'incentivazione del ricorso al giudizio abbreviato condizionato** sul calendario delle udienze e sui termini di deposito delle perizie.

Va inoltre rilevato che, oltre ad essere stabiliti i criteri della delega per la riforma del processo penale, il testo introduce ulteriori **disposizioni finalizzate all'abbattimento e alla velocizzazione dei procedimenti in corso presso le Corti d'appello nonché norme in materia di sospensione della prescrizione** atteso che, da un lato, è previsto che, per la velocizzazione dei processi in corso, si estende la possibilità di impiegare i giudici onorari ausiliari, che oggi hanno la possibilità di esercitare soltanto la funzione di integrare il collegio nel settore civile, anche al settore penale, e si prevede un aumento dell'organico dei giudici onorari ausiliari di 500 unità dagli odierni 350 a 850. Inoltre, si autorizza l'assunzione, con contratto a tempo determinato di 24 mesi, anche in soprannumero, di 1.000 unità di personale amministrativo, dall'altro, è disposto che, in materia di prescrizione, si modifica il Codice penale in modo da prevedere che il corso della prescrizione rimanga sospeso dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado fino alla data di esecutività della sentenza, e che la stessa riprenda il suo corso e i periodi di sospensione siano computati, quando la sentenza di appello proscioglie l'imputato o annulla la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne dichiara la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis del codice di procedura penale.

Non resta dunque di vedere se questa riforma sarà effettivamente approvata.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/il-governo-approva-un-disegno-di-legge-avente-ad-oggetto-la-riforma-del-processo-penale-vediamo-in-cosa-consiste/>